

Sempre più confusione

Certamente i nostri delegati politici non brillano per semplicità e chiarezza nel legiferare ed in materia fiscale abbiamo raggiunto primati che nessun altro paese riuscirà ad eguagliare.

Mi domando spesso del perché di questa confusione, questa approssimazione e scelleratezza nel proclamare e nel fare. Una delle ultime novità proclamate come soluzioni: **Il reclamo in materia di contenzioso fiscale.**

Lo slogan: Meno liti, più dialogo: al via la mediazione tributaria

- Ridurre le "liti" tra contribuente e Agenzia delle Entrate evitando spese processuali e lungaggini
- Incrementare la tax compliance
- Incrementare la qualità e la legittimità degli atti amministrativi
- Il reclamo/mediazione è nuovo strumento deflativo del contenzioso che prevede la presentazione obbligatoria di una istanza alla Direzione Provinciale

o Regionale che ha emanato l'atto che si intende impugnare (o non ha emanato l'atto, richiesto).

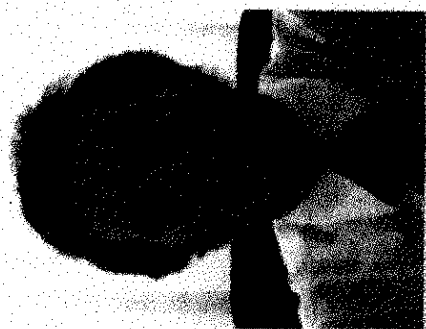
Ma cosa ci azzecca il reclamo, così come è stato partorito, con la riduzione delle liti e l'incremento del dialogo?

Il contribuente attraverso il suo Assistente Tecnico Commercialista e/o Avvocato, ricevuto l'avviso di accertamento deve presentare, per le impugnazioni non superiori ad euro ventimila, istanza di reclamo-mediazione, ai sensi dell'art. 17bis Dlgs 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso. Come chiarito dalla circolare n. 9/2012 della Agenzia Entrate "tenuto conto che l'istanza ex art. 17bis in sostanza anticipa i contenuti del ricorso, dovendo peraltro recare gli stessi elementi di quest'ultimo, si

ritiene necessario riportare nella stessa istanza il contenuto integrale del (potenziale) ricorso".

Da questo si evince pertanto a nostro avviso che la stessa non potrà essere proposta da soggetti diversi da quelli titolari all'assistenza tecnica ex articolo 12 D.Lgs 546/1992.

A cosa serve. Abbiamo già l'istanza di accertamento con adesione disciplinata dal D.lgs. 218/97, che potenzialmente permette, oltre a far ritornare l'Agenzia delle Entrate a valutare il proprio operato in presenza di errori materiali e/o interpretativi, di trovare una soluzione economicamente vantaggiosa per entrambe le parti consentendo al contribuente il risparmio dei notevoli costi del contenzioso (che di norma non si chiude mai in primo grado).



Il dott. Giovanni Pace

Nel nuovo istituto non vi sono elementi di semplificazione e/o di ricerca di maggior trasparenza nel rapporto Agenzia-Contribuente. A parere di chi scrive è una brutta copia di quanto già precedentemente emanato in materia di contenzioso civile, con l'aggravante in questo caso che il mediatore tributario non è arbitro terzo, ma parte stessa dell'Amministrazione Finanziaria. In materia fiscale dobbiamo attuare la unica vera riforma degli ultimi venti anni, lo statuto del contribuente dove è riportata una frase di compiuta civiltà: I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

Con la buona fede di entrambe le parti associata ad una sufficiente capacità tecnica di navigare nell'immenso oceano delle leggi tributarie qualche risultato si ottiene sempre.

Dott. Giovanni PACE